

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2427/88 DEL CONSIGLIO**

del 24 maggio 1988

**relativo all'applicazione della decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE—Svizzera che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione n. 1/88 che modifica il protocollo n. 3;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

È applicabile nella Comunità la decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE—Svizzera.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H.-D. GENSCHER